SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **22.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);

3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un foglio di viaggio contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonchè dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a

titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 12

1. Per i trasporti di merci sotto elencate non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:

1) i trasporti funebri;

2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

5) i trasporti postali;

6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

7) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

8) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

9) i trasporti effettuati con veicoli, compresi i rimorchi e semirimorchi, di massa complessiva non superiore a 6 ton., o aventi portata utile non superiore a 3,5 ton.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima.

2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

Art. 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

Nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore nel territorio dell'altra Parte Contraente:

a) il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

b) sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in

esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

1) avvertimento;

2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);

3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
per il Governo della Repubblica Lituania
Ministero dei Trasporti.

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale di merci;
3) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
4) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
5) esaminare l'opportunità di proporre alle Autorità competenti il rilascio di facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Art. 27

La legislazione interna di ciascun Paese Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
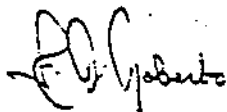
1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo sarà valido per un periodo di un anno e resterà valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 13/5/1993 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Lituana entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
[signature]	R. Bernotas

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3780):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 gennaio 1999.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 7 aprile 1999.
Relazione scritta annunciata il 3 maggio 1999 (atto n. 3780/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).
Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6101):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e X.
Esaminato dalla III commissione il 10 novembre 1999.
Relazione scritta annunciata il 20 dicembre 1999 (atto n. 6101/*A* - relatore on. CALZAVARA).
Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 ed approvato il 19 gennaio 2000.

00G0052

LEGGE 14 febbraio 2000, n. **23.**

Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6651):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro della giustizia (DILIBERTO) il 18 dicembre 1999.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 dicembre 1999, con pareri delle commissioni I, V e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 23 dicembre 1999; 11 e 12 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 12 gennaio 2000 (atto n. 6651/*A* - relatore on. OLIVIERI).

Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 e approvato il 18 gennaio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4426):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 gennaio 2000.

Esaminato dalla 2ª commissione il 25 gennaio 2000.

Esaminato in aula l'8 febbraio 2000 ed approvato il 9 febbraio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

00G0059

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2000, n. **24.**

Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, che conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, secondo il principio delle pari opportunità tra uomo e donna;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentita la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 10 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Principi generali

1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

Reclutamento

1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

2. La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma.

3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianità degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del presente comma non si applica l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall'articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, è riservata, in funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso.

6. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza può contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.».

Art. 3.

Ordinamento dei corsi

1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

Art. 4.

Stato giuridico

1. Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

3. Fatti salvi i periodi obbligatori di assenza previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 5.

Avanzamento

1. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

2. I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di

comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per effetto delle previsioni dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti all'astensione facoltativa di cui allo stesso art. 7. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

BALBO, *Ministro per le pari opportunità*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'art. 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 ottobre 1999, n. 255:

«4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

— La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca: «Norme sulla composizione ed i compiti della commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 1:

— Per la legge 20 ottobre 1999, n. 380, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380:

«5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante «Tutela delle lavoratrici madri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 gennaio 1972, n. 14:

«Art. 4. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali».

— La legge 8 agosto 1977, n. 564, recante «Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 agosto 1977, n. 229.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 gennaio 1997, n. 17:

«4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data indicata nel bando di concorso».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, recante «Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 aprile 1993, n. 93:

«Art. 16. — 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il con-

corso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso:

b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione, siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specialità ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media».

Il numero dei posti messi a concorso e le modalità di espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti con decreto ministeriale.

2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i candidati devono possedere:

a) l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertarsi mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o i centri medico-legali militari della sede del comando di regione militare nel cui territorio e dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza:

b) i necessari requisiti psico-attitudinali.

3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine corso».

— Si riporta il testo dell'art 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante «Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 aprile 1997, n. 76:

«Art. 8. — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato all'appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 e ammesso a partecipare il personale del Corpo della guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;

b) anzianità di servizio almeno pari a tre anni;

c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a «superiore alla media»;

d) idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonché i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, n. 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della citata legge 20 ottobre 1999, n. 380:

«6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del comandante generale del Corpo della guardia di finanza».

— Per i riferimenti relativi alla legge 8 agosto 1977, n. 564, v. nelle note all'art. 2.

— Il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, recante «Modificazioni all'art. 1 del regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1945, n. 45.

— La legge 40 giugno 1964, n. 447, recante «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 1964, n. 160.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

«3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggiorata di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. nelle note all'art. 2; si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della suindicata legge:

«Art. 5. — L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quanto la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

«Art. 7. — La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità e alla gratifica natalizia».

00G0054

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2000.

Conferma del vice prefetto dott. Mario Ciclosi a commissario straordinario del Governo per la gestione delle aree nel territorio del comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998, registro n. 3, foglio n. 6, con il quale è stato nominato il commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta);

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1999, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 169, con il quale il commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del predetto comune è stato confermato fino alla data del 31 dicembre 1999;

Ritenuto necessario prorogare ulteriormente la nomina del commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno nonché apportare talune modifiche ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Mario Ciclosi è confermato, fino alla data del 31 dicembre 2000, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta), con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con i compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, avvalendosi delle strutture, del personale e dei mezzi finanziari previsti dal predetto decreto presidenziale, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1999.

Art. 2.

1. L'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«Al fine del perseguimento degli obiettivi previsti dal precedente comma, il commissario è incaricato tra l'altro di:

a) individuare gli strumenti operativi per la gestione provvisoria del porto, nello stato di fatto in cui esso si trova e senza necessità di ulteriori pareri ed autorizzazioni, fino al suo affidamento definitivo in concessione;

b) formulare proposte per la definizione degli atti riguardanti la concessione dei servizi di gestione del porto e delle sue infrastrutture e la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie al suo sviluppo, sulla base di appositi progetti preliminari;

c) definire uno schema di transazione per la definizione del contenzioso relativo alla proprietà delle aree, anche attraverso permute di terreni e fabbricati da realizzare previa sdemanializzazione di beni non appartenenti al demanio necessario dello Stato;

d) esaminare gli aspetti ed i problemi di ordine tributario dell'eventuale transazione;

e) predisporre idonei progetti di sviluppo dell'intero territorio di Castelvolturno, nell'ambito degli strumenti di negoziazione decentrata e individuare possibili fonti di finanziamento degli stessi.».

2. Il commissario riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento della propria attività. Il Presidente del Consiglio dei Ministri emana appositi atti di indirizzo per le amministrazioni pubbliche competenti ad adottare i provvedimenti definitivi.

Art. 3.

1. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1999.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 73

00A1684

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2000.

Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nelle regioni Veneto e Lombardia e nel comune di Niscemi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 13 novembre 1998, 23 dicembre 1998 è stato dichiarato in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Como nei giorni 4 e 5 settembre 1998, le province di Belluno, Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo, Venezia dal 5 al 9 ottobre 1998; per i dissesti idrogeologici conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nel mese di ottobre 1997 nel comune di Niscemi;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che il complesso degli interventi finora posti in essere da parte dei soggetti interessati necessita ulteriori tempi di attuazione per la definizione delle problematiche connesse al superamento dell'emergenza;

Vista la richiesta fatta pervenire dai presidenti delle regioni Veneto con la nota 1556/EMER del 29 dicembre 1999; Lombardia con nota n. 01.1999 del 23 dicembre 1999, nonché dal commissario delegato - prefetto di Caltanissetta - nel corso di una riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile con la nota del 7 ottobre 1999;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato ed è prorogato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A1685

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Modifica del decreto 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999, contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni

recate nei decreti indicati al comma 4, possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, e del 17 giugno 1999, pubblicati rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 88 del 16 aprile 1998, n. 25 del 1° febbraio 1999 e n. 174 del 27 luglio 1999 che hanno integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;

Vista la legge 9 febbraio 1999, n. 31, con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Vilnius il 4 aprile 1996;

Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Lituania, in conformità dell'art. 32, è entrata in vigore il 3 giugno 1999;

Tenuto conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco degli Stati approvato con il suindicato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998 e del 17 giugno 1999 è così modificato: all'elenco di cui all'art. 1 è aggiunto il seguente Stato: «Lituania».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

00A1686

DECRETO 13 gennaio 2000.

Autorizzazione alla società Centro di assistenza fiscale «Tutela fiscale del contribuente s.r.l.», in sigla T.F.D.C., in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega rilasciata in data 2 novembre 1999 con la quale l'USPPI - Unione sindacati professionisti pubblico privato impiego, ha autorizzato l'Associazione lavoratori dipendenti e pensionati italiani - ALDEPI, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza pervenuta in data 16 dicembre 1999 con la quale la società «Tutela fiscale del contribuente S.r.l.», con sede in via Appia Nuova n. 666 - 00181 Roma, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 27 agosto 1999 a rogito notaio dott. Federico Biondi (repertorio n. 50134, raccolta n. 9209), e lo statuto ad esso allegato, depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza, dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni Lloyd's, la cui garanzia è prestata con un massimale di cinque miliardi di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 ottobre 1999, con la quale il presidente dell'associa-

zione A.L.D.E.P.I. e il segretario nazionale U.S.P.P.I. dichiarano che le stesse hanno un numero di aderenti superiore a 50.000 unità;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, dott. Quercioli Paolo Antonio, nato a Magliano Sabina il 28 gennaio 1960, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società Centro di assistenza fiscale «Tutela fiscale del contribuente s.r.l.», in sigla T.F.D.C., è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La predetta società è iscritta al n. 43 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

Il direttore regionale: Di Iorio

00A1754

DECRETO 18 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bassano del Grappa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG, in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione fornita a mezzo fax in data 4 gennaio 2000 dall'ufficio del registro di Bassano del Grappa concernente la sospensione del servizio, a seguito dell'interruzione del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, per i giorni:

4 gennaio 2000, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30;

5 gennaio 2000, dalle ore 8 alle ore 14;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Bassano del Grappa nella giornata del 4 gennaio 2000, nonché il mancato funzionamento nella giornata del 5 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 gennaio 2000

Il direttore regionale: Miceli

00A1755

DECRETO 27 gennaio 2000.

Comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, ficilitare e potenziare l'attività di accertamento;

Visto in particolare l'art. 78, commi 25 e 26, della citata legge n. 413 del 1991, il quale stabilisce — ai fini dei controlli sugli oneri deducibili — che i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria, rispettivamente, gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: *a)* quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; *b)* premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; *c)* contributi previdenziali ed assistenziali, e demanda all'ema-

nazione di un decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle modalità e dei termini delle predette comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1993, il quale, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 78, commi 25 e 26, della predetta legge n. 413 del 1991, stabilisce il contenuto, le modalità ed i termini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali;

Considerato che l'articolo unico del citato decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993 stabilisce che le comunicazioni devono essere eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici, nonché trasmesse all'anagrafe tributaria con nota di accompagnamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto necessario che, al fine di semplificare le attività di acquisizione e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i dati richiesti siano trasmessi mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto e le modalità di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti dal citato decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993, al fine di agevolare l'inserimento dei dati nel sistema informativo del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi e relativi oneri accessori, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

3. Gli enti previdenziali ed assistenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione di quelli versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 2.

1. Le comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa all'invio dei supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche stabilite negli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.

Art. 3.

1. Le comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente alle quote, ai premi ed ai contributi corrisposti nell'anno solare precedente.

2. Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

3. Le comunicazioni effettuate mediante supporti magnetici devono essere trasmesse con nota di accompagnamento contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti ed il totale degli interessi passivi o dei premi o dei contributi corrisposti. La comunicazione deve essere, inoltre, sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona autorizzata, dall'azienda, impresa o ente erogatore.

Art. 4.

1. Il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1993, concernente le modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE PERSONE

FISICHE CHE HANNO CORRISPOSTO QUOTE DI INTERESSI PASSIVI

ED ONERI ACCESSORI PER MUTUI IN CORSO.

(ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 n. 413)

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480 o 3490;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 200 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.600 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

- dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 200 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

- **i files non devono essere compressi**.

Il nome da assegnare al file del dischetto e': ART78MU e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. relative alla Legge n. 413, art. 78 (interessi passivi)
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);
- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri a cartuccia o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene **sempre** restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti records lunghi 220 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0); **il record e' sempre presente.**

- piu' records contenenti le irregolarità riscontrate (tipo record 1);
  sono presenti solo nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso.

  Tali records vengono restituiti integralmente, accompagnati da una serie di flags, uno per ogni campo, che se accesi (valore del flag = 1) indicano i campi sui quali sono stati riscontrati errori.

- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9); **il record e' sempre presente.**

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- piu' records contenenti le irregolarità riscontrate (tipo record 1);
  sono presenti solo nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso.
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei records.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale sogg. erogante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione sogg.erogante	60	13 - 72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73 - 76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77 - 78	AN	Vale " MU "
6	Progressivo invio	7	79 - 85	NU	Nel formato " AAAANNN " ;identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di fornitura ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di fornitura a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Filler	106	95 - 200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Identificativo del mutuo	15	2 - 16	AN	
3	Progressivo cointestatari	4	17 - 20	NU	Va impostato a "0" se l' intestatario e' unico.
					Se gli intestatari del mutuo sono piu' di uno,
					si devono fornire tanti records dettaglio quanti
					sono gli intestatari,numerando il campo pro-
					gressivamente
4	Tipo di prestito o mutuo	1	21 - 21	NU	Vale "1" se agrario; "2" garantito da ipoteca
5	Mutuo agevolato	1	22 - 22	NU	Vale "0" se non agevolato; "1" se agevolato
6	Data di stipula del contratto di mutuo	8	23 - 30	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
7	Ammontare originario del prestito	13	31 - 43	NU	Se si tratta di Lire, va espresso in migliaia; se
					si tratta di Euro va indicata solo la parte intera
8	Ammontare delle somme corrisposte	13	44 - 56	NU	Se si tratta di Lire, va espresso in migliaia; se
	nell' anno da ciascun intestatario				si tratta di Euro va indicata solo la parte intera
9	Numero intestatari del mutuo	4	57 - 60	NU	
10	Codice fiscale dell' intestatario	16	61 - 76	AN	
11	Cognome dell' intestatario	24	77 - 100	AN	
12	Nome dell' intestatario	20	101 - 120	AN	
13	Sesso dell' intestatario	1	121 - 121	AN	Indicare " M " o " F "
14	Data di nascita dell' intestatario	8	122 - 129	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
15	Luogo di nascita dell' intestatario	25	130 - 154	AN	Se estero, e' la denominazione dello stato
16	Provincia di nascita dell' intestatario	2	155 - 156	AN	Se la nascita e' all'estero, la provincia = "EE"
17	Progressivo record	6	157 - 162	NU	Progressivo record nell' ambito del file
18	Tipo di valuta	1	163 - 163	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi
					tutti gli importi presenti nel record.
					Vale " L " per Lire ; " E " per Euro
19	Filler	37	164 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale sogg. erogante	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione sogg.erogante	60	13 - 72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73 - 76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77 - 78	AN	Vale " MU "
6	Progressivo invio	7	79 - 85	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Totale records inviati	9	95 - 103	NU	Indicare il numero di records di tipo "1"
					presenti nella fornitura
10	Tot. somme corrisp. in Lire	15	104 - 118	NU	Va espresso in migliaia
11	Tot. somme corrisp. In Euro	15	119 - 133	NU	Va indicata solo la parte intera
12	Filler	67	134 - 200	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Denominazione ente mittente	30	2 - 31	AN	Vale "Ministero delle Finanze"
3	Tipo file	3	32 - 34	AN	Vale " ESI "
4	Tipo flusso	10	35 - 44	AN	Vale "ART78MUTUI "
5	Codice flusso	2	45 - 46	AN	Vale " MU "
6	Progressivo invio	7	47 - 53	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	54 - 61	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale sogg. erogante	11	62 - 72	NU	Codice fiscale del soggetto erogante
9	Denominaz.soggetto erogante	60	73 - 132	AN	Denominazione del soggetto erogante
10	Data di produzione del file esiti	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Tipo fornitura	1	141 - 141	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
12	Filler	79	142 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Codice fiscale sogg. erogante	11	3 - 13	NU	
4	Denominaz. soggetto erogante	60	14 - 73	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	74 - 77	NU	
6	Codice flusso	2	78 - 79	AN	
7	Progressivo invio	7	80 - 86	NU	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Flag tipo record	1	96 - 96	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
11	Flag codice fiscale sogg. erog.	1	97 - 97	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
12	Flag denominaz. sogg. erog.	1	98 - 98	NU	"0"= ok, "1" assente
13	Flag anno riferimento dati	1	99 - 99	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag codice flusso	1	100 - 100	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag progressivo invio	1	101 - 101	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag data invio	1	102 - 102	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag del tipo fornitura	1	103 - 103	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Filler	117	104 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record	1	2 - 2	NU	Vale " 1 "
3	Identificativo del mutuo	15	3 - 17	AN	
4	Progressivo cointestatari	4	18 - 21	NU	
5	Tipo di prestito o mutuo	1	22 - 22	NU	
6	Mutuo agevolato	1	23 - 23	NU	
7	Data di stipula del contratto di mutuo	8	24 - 31	NU	
8	Ammontare originario del prestito	13	32 - 44	NU	
9	Ammontare delle somme corrisposte	13	45 - 57	NU	
10	Numero intestatari del mutuo	4	58 - 61	NU	
11	Codice fiscale dell' intestatario	16	62 - 77	AN	
12	Cognome dell' intestatario	24	78 - 101	AN	
13	Nome dell' intestatario	20	102 - 121	AN	
14	Sesso dell' intestatario	1	122 - 122	AN	
15	Data di nascita dell' intestatario	8	123 - 130	NU	
16	Luogo di nascita dell' intestatario	25	131 - 155	AN	
17	Provincia di nascita dell' intestatario	2	156 - 157	AN	
18	Progressivo record	6	158 - 163	NU	
19	Tipo di valuta	1	164 - 164	AN	
20	Flag tipo record	1	165 - 165	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
21	Flag identificativo del mutuo	1	166 - 166	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
22	Flag progressivo cointestatari	1	167 - 167	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
23	Flag tipo di prestito o mutuo	1	168 - 168	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
24	Flag mutuo agevolato	1	169 - 169	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
25	Flag data stipula del contratto di mutuo	1	170 - 170	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
26	Flag ammontare originario del prestito	1	171 - 171	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
27	Flag ammontare somme corrisposte	1	172 - 172	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
28	Flag numero intestatari del mutuo	1	173 - 173	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
29	Flag codice fiscale dell' intestatario	1	174 - 174	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
30	Flag cognome dell' intestatario	1	175 - 175	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
31	Flag nome dell' intestatario	1	176 - 176	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
32	Flag sesso dell' intestatario	1	177 - 177	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
33	Flag data di nascita dell' intestatario	1	178 - 178	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
34	Flag luogo di nascita dell' intestatario	1	179 - 179	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
35	Flag provincia di nascita dell' intestatario	1	180 - 180	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
36	Flag progressivo record	1	181 - 181	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
37	Flag del tipo di valuta	1	182 - 182	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
38	Filler	38	183 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Codice fiscale sogg. erogante	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione sogg.erogante	60	14 - 73	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	74 - 77	NU	
6	Codice flusso	2	78 - 79	AN	
7	Progressivo invio	7	80 - 86	NU	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Totale records inviati	9	96 - 104	NU	
11	Tot. somme corrisp. in Lire	15	105 - 119	NU	
12	Tot. somme corrisp. in Euro	15	120 - 134	NU	
13	Flag tipo record	1	135 - 135	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag codice fiscale sogg.erog.	1	136 - 136	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag denominaz. sogg. erog.	1	137 - 137	NU	"0" = ok, "1" assente
16	Flag anno riferimento dati	1	138 - 138	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag codice flusso	1	139 - 139	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag progressivo invio	1	140 - 140	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag data invio	1	141 - 141	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag del tipo fornitura	1	142 - 142	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag records totali inviati	1	143 - 143	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
22	Flag totale somme in Lire	1	144 - 144	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
23	Flag totale somme in Euro	1	145 - 145	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
24	Filler	75	146 - 220	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Denominazione ente mittente	30	2 - 31	AN	Vale " Ministero delle Finanze "
3	Tipo file	3	32 - 34	AN	Vale " ESI "
4	Tipo flusso	10	35 - 44	AN	Vale "ART78MUTUI"
5	Codice flusso	2	45 - 46	AN	Vale " MU "
6	Progressivo invio	7	47 - 53	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	54 - 61	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale sogg. erogante	11	62 - 72	NU	Codice fiscale del soggetto erogante
9	Denominaz. soggetto erogante	60	73 - 132	AN	Denominazione del soggetto erogante
10	Data di produzione del file esiti	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Anno di riferimento dei dati	4	141 - 144	NU	Nel formato " AAAA "
12	Totale records restituiti	6	145 - 150	NU	Numero totale dei records restituiti
13	Tipo fornitura	1	151 - 151	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
14	Filler	69	152 - 220	AN	

ALLEGATO 2

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE PERSONE

FISICHE CHE HANNO CORRISPOSTO PREMI PER ASSICURAZIONI

SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI.

(ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 n. 413)

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480 o 3490;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 200 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.600 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

- dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 200 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

- **i files non devono essere compressi**.

Il nome da assegnare al file del dischetto e': ART78ASS e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. relative alla Legge n. 413, art. 78 (assicurazioni vita e infortuni)
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);

- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 2);

- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri a cartuccia o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene **sempre** restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 220 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0); **il record e' sempre presente.**

- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate (tipo record 1);

  sono presenti solo nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso.
  Tali records vengono restituiti integralmente, accompagnati da una serie di flags, uno per ogni campo, che se accesi (valore del flag = 1) indicano i campi sui quali sono stati riscontrati errori.

- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9); **il record e' sempre presente.**

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale impresa assic.	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione impresa assic.	60	13 - 72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73 - 76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77 - 78	AN	Vale " AS "
6	Progressivo invio	7	79 - 85	NU	Nel formato " AAAANNN ";identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Filler	106	95 - 200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 2 "
2	Identificativo della polizza	30	2 - 31	AN	
3	Data di stipula del contratto	8	32 - 39	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
4	Durata del contratto	2	40 - 41	NU	
5	Ammontare del premio.corrisp. nell'anno	13	42 - 54	NU	Se si tratta di Lire, va espresso in migliaia; se
					si tratta di Euro va indicata solo la parte intera
6	Codice fiscale del soggetto	16	55 - 70	AN	
7	Cognome del soggetto	24	71 - 94	AN	
8	Nome del soggetto	20	95 - 114	AN	
9	Sesso del soggetto	1	115 - 115	AN	Indicare " M " o " F "
10	Data di nascita del soggetto	8	116 - 123	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Luogo di nascita del soggetto	25	124 - 148	AN	Se estero, e' la denominazione dello Stato
12	Provincia di nascita del soggetto	2	149 - 150	AN	Se la nascita e' all'estero, la provincia = "EE"
13	Progressivo record	6	151 - 156	NU	Progressivo record nell' ambito del file
14	Tipo di valuta	1	157 - 157	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi
					tutti gli importi presenti nel record.
					Vale " L " per Lire; " E " per Euro.
15	Filler	43	158 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale impresa assic.	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione impresa assic.	60	13 - 72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73 - 76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77 - 78	AN	Vale " AS "
6	Progressivo invio	7	79 - 85	NU	Nel formato " AAAANNN ";identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Totale records inviati	9	95 - 103	NU	Indicare il numero di records di tipo " 2 "
					presenti nella fornitura
10	Tot.somme corrisposte in Lire	15	104 - 118	NU	Va espresso in migliaia
11	Tot somme corrisposte in Euro	15	119 - 133	NU	Va indicata solo la parte intera
12	Filler	67	134 - 200	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Denominazione ente mittente	30	2 - 31	AN	Vale " Ministero delle Finanze "
3	Tipo file	3	32 - 34	AN	Vale " ESI "
4	Tipo flusso	10	35 - 44	AN	Vale "ART78ASSIC"
5	Codice flusso	2	45 - 46	AN	Vale " AS "
6	Progressivo invio	7	47 - 53	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	54 - 61	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale impresa assic.	11	62 - 72	NU	Codice fiscale dell' impresa assicuratrice
9	Denominazione impresa assic.	60	73 - 132	AN	Denominazione dell' impresa assicuratrice
10	Data di produzione del file esiti	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Tipo fornitura	1	141 - 141	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
12	Filler	79	142 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 0 "
3	Codice fiscale impresa assic.	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione impresa assic.	60	14 - 73	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	74 - 77	NU	
6	Codice flusso	2	78 - 79	AN	
7	Progressivo invio	7	80 - 86	NU	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Flag tipo record	1	96 - 96	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
11	Flag cod. fisc. impresa assic.	1	97 - 97	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
12	Flag denomin. impresa assic.	1	98 - 98	NU	"0" = ok, "1" assente
13	Flag anno riferimento dati	1	99 - 99	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag codice flusso	1	100 - 100	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag progressivo invio	1	101 - 101	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag data invio	1	102 - 102	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag tipo fornitura	1	103 - 103	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Filler	117	104 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record	1	2 - 2	NU	Vale " 2 "
3	Identificativo della polizza	30	3 - 32	AN	
4	Data di stipula del contratto	8	33 - 40	NU	
5	Durata del contratto	2	41 - 42	NU	
6	Ammontare del premio corrisp. nell'anno	13	43 - 55	NU	
7	Codice fiscale del soggetto contraente	16	56 - 71	AN	
8	Cognome del contraente	24	72 - 95	AN	
9	Nome del contraente	20	96 - 115	AN	
10	Sesso del contraente	1	116 - 116	AN	
11	Data di nascita del contraente	8	117 - 124	NU	
12	Comune di nascita del contraente	25	125 - 149	AN	
13	Provincia di nascita del contraente	2	150 - 151	AN	
14	Progressivo record	6	152 - 157	NU	
15	Tipo di valuta	1	158 - 158	AN	
16	Flag tipo record	1	159 - 159	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
17	Flag identificativo della polizza	1	160 - 160	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
18	Flag data di stipula del contratto	1	161 - 161	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
19	Flag durata del contratto	1	162 - 162	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
20	Flag ammontare del premio corrisposto	1	163 - 163	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
21	Flag codice fiscale del contraente	1	164 - 164	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
22	Flag cognome del contraente	1	165 - 165	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
23	Flag nome del contraente	1	166 - 166	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente
24	Flag sesso del contraente	1	167 - 167	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
25	Flag data di nascita del contraente	1	168 - 168	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
26	Flag comune di nascita del contraente	1	169 - 169	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
27	Flag provincia di nascita del contraente	1	170 - 170	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
28	Flag progressivo record	1	171 - 171	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
29	Flag tipo di valuta	1	172 - 172	NU	" 0 " = ok, " 1 " assente o errato
30	Filler	48	173 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Codice fiscale impresa assic.	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione impresa ass.	60	14 - 73	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	74 - 77	NU	
6	Codice flusso	2	78 - 79	AN	
7	Progressivo invio	7	80 - 86	NU	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Totale records inviati	9	96 - 104	NU	
11	Tot.somme corrisposte in Lire	15	105 - 119	NU	
12	Tot.somme corrisposte in Euro	15	120 - 134	NU	
13	Flag tipo record	1	135 - 135	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag codice fiscale impr. ass.	1	136 - 136	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag denominaz. impr. assic.	1	137 - 137	NU	"0" = ok, "1" assente
16	Flag anno riferimento dati	1	138 - 138	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag codice flusso	1	139 - 139	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag progressivo invio	1	140 - 140	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag data invio	1	141 - 141	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag tipo fornitura	1	142 - 142	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag records totali inviati	1	143 - 143	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
22	Flag totale somme in Lire	1	144 - 144	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
23	Flag totale somme in Euro	1	145 - 145	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
24	Filler	75	146 - 220	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Denominazione ente mittente	30	2 - 31	AN	Vale " Ministero delle Finanze "
3	Tipo file	3	32 - 34	AN	Vale " ESI "
4	Tipo flusso	10	35 - 44	AN	Vale "ART78ASSIC "
5	Codice flusso	2	45 - 46	AN	Vale " AS "
6	Progressivo invio	7	47 - 53	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	54 - 61	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale impresa assic.	11	62 - 72	NU	Codice fiscale dell' impresa inviante
9	Denominazione impresa ass.	60	73 - 132	AN	Denominazione dell' impresa inviante
10	Data di produzione del file esiti	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Anno di riferimento dei dati	4	141 - 144	NU	Nel formato " AAAA "
12	Totale records restituiti	6	145 - 150	NU	Numero totale dei records restituiti
13	Tipo fornitura	1	151 - 151	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
14	Filler	69	152 - 220	AN	

ALLEGATO 3

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE PERSONE

FISICHE CHE HANNO CORRISPOSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

ED ASSISTENZIALI.

(ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 n. 413)

I dati possono essere comunicati mediante supporti magnetici oppure mediante collegamenti telematici diretti con il Ministero delle Finanze, attraverso modalità file transfer.

1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

1.1 CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480 o 3490;

- numero di tracce = 18;

- numero di caratteri per pollice = 37.871;

- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";

- la lunghezza di ciascun record logico e' di 200 caratteri;

- la lunghezza del record fisico e' di 32.600 caratteri.

1.2 CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:

  - dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;

- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "0D" e "0A");

- lunghezza del record 200 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

- **i files non devono essere compressi**.

Il nome da assegnare al file del dischetto e': ART78CP e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto : Comunicazioni all' A.T. relative alla Legge n. 413, art. 78 (contributi previdenziali ed assistenziali)
- anno di riferimento dei dati;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2. CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE MEDIANTE FILE TRANSFER

Lo scambio dati con il Ministero delle Finanze prevede un invio di dati ed una successiva ricezione di dati di risposta relativa a un file "esiti" contenente eventuali irregolarità riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione.
Il Ministero delle Finanze definirà e comunicherà le modalità tecniche per l'attivazione del collegamento per l'invio delle comunicazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 3);
- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri a cartuccia o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI

Il file "esiti" viene **sempre** restituito dal Ministero delle Finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante file transfer e si compone dei seguenti record lunghi 220 caratteri:

- un record di testa contenente i dati che identificano univocamente il file inviato (tipo record 0); **il record e' sempre presente.**

- piu' record contenenti le irregolarità riscontrate (tipo record 1); **sono presenti solo nel caso in cui sono stati riscontrati errori nel file trasmesso.**

  Tali records vengono restituiti integralmente, accompagnati da una serie di flags, uno per ogni campo, che se accesi (valore del flag = 1) indicano i campi sui quali sono stati riscontrati errori.

- un record di coda contenente il totale dei record di tipo 1 inviati (tipo record 9); **il record e' sempre presente.**

5. CARATTERISTICHE DEI CAMPI

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

6. CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Codice fiscale ente previdenz.	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente previden.	60	13 - 72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73 - 76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77 - 78	AN	Vale " CP "
6	Progressivo invio	7	79 - 85	NU	Nel formato "AAAANNN" ;identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Filler	106	95 - 200	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 3 "
2	Specie di contributo obbligatorio	5	2 - 6	AN	
3	Ammontare contributi obbligatori.annui	13	7 - 19	NU	Se si tratta di Lire, va espresso in migliaia; se
					si tratta di Euro,va indicata solo la parte intera
4	Specie di contributo volontario	5	20 - 24	AN	
5	Ammontare contributi volontari annui	13	25 - 37	NU	Se si tratta di Lire, va espresso in migliaia; se
					si tratta di Euro,va indicata solo la parte intera
6	Codice fiscale del soggetto	16	38 - 53	AN	
7	Cognome del soggetto	24	54 - 77	AN	
8	Nome del soggetto	20	78 - 97	AN	
9	Sesso del soggetto	1	98 - 98	AN	Indicare " M " o " F "
10	Data di nascita del soggetto	8	99 - 106	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Luogo di nascita del soggetto	25	107 - 131	AN	Se estero, e' la denominazione dello Stato
12	Provincia di nascita del soggetto	2	132 - 133	AN	Se la nascita e' all' estero, la provincia = "EE"
13	Progressivo record	6	134 - 139	NU	Progressivo record nell' ambito del file
14	Tipo di valuta	1	140 - 140	AN	Indica la valuta con la quale vengono espressi
					tutti gli importi presenti nel record.
					Vale " L " per Lire; " E " per Euro.
15	Filler	60	141 - 200	AN	

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Codice fiscale ente previdenz.	11	2 - 12	NU	
3	Denominazione ente previden.	60	13 - 72	AN	
4	Anno riferimento dei dati	4	73 - 76	NU	Nel formato " AAAA "
5	Codice flusso	2	77 - 78	AN	Vale " CP "
6	Progressivo invio	7	79 - 85	NU	Nel formato " AAAANNN "; identifica il numero
					dell' invio nell' ambito dell' anno.
7	Data invio	8	86 - 93	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Tipo fornitura	1	94 - 94	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **fornitura** a corre-
					zione di dati forniti in un precedente invio, ma
					risultati errati ai controlli dell' Anagrafe
					Tributaria.
					In caso di rifornitura di tali dati, i campi
					2-3-4-5-6 dovranno contenere le stesse
					informazioni riportate nella fornitura originaria.
9	Totale records inviati	9	95 - 103	NU	Indicare il numero di records di tipo "3"
					presenti nella fornitura.
10	Tot.somme obbligatorie in Lire	15	104 - 118	NU	Va espresso in migliaia.
10	Tot.somme obbligat. in Euro	15	119 - 133	NU	Va indicata solo la parte intera.
11	Tot.somme volontarie in Lire	15	134 - 148	NU	Va espresso in migliaia.
11	Tot.somme volontarie in Euro	15	149 - 163	NU	Va indicata solo la parte intera.
12	Filler	37	164 - 200	AN	

FILE ESITI
RECORD DI TESTA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 0 "
2	Denominazione ente mittente	30	2 - 31	AN	Vale " Ministero delle Finanze "
3	Tipo file	3	32 - 34	AN	Vale " ESI "
4	Tipo flusso	10	35 - 44	AN	Vale "ART78PREVI"
5	Codice flusso	2	45 - 46	AN	Vale " CP "
6	Progressivo invio	7	47 - 53	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	54 - 61	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ente previdenz.	11	62 - 72	NU	Codice fiscale dell' ente previdenziale
9	Denominaz.ente previdenziale	60	73 - 132	AN	Denominazione dell' ente previdenziale
10	Data di produzione del file esiti	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Tipo fornitura	1	141 - 141	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
12	Filler	79	142 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale "1"
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale "0"
3	Codice fiscale ente previdenz.	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente previden.	60	14 - 73	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	74 - 77	NU	
6	Codice flusso	2	78 - 79	AN	
7	Progressivo invio	7	80 - 86	NU	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Flag tipo record	1	96 - 96	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
11	Flag codice fiscale ente prev.	1	97 - 97	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
12	Flag denominazione ente prev.	1	98 - 98	NU	"0" = ok, "1" assente
13	Flag anno riferimento dati	1	99 - 99	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
14	Flag codice flusso	1	100 - 100	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
15	Flag progressivo invio	1	101 - 101	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag data invio	1	102 - 102	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag tipo fornitura	1	103 - 103	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Filler	117	104 - 220	AN	

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI E NOTE
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale "1"
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale "3"
3	Specie di contributo obbligatorio	5	3 - 7	AN	
4	Ammontare contributi obbligatori annui	13	8 - 20	NU	
5	Specie di contributo volontario	5	21 - 25	AN	
6	Ammontare contributi volontari annui	13	26 - 38	NU	
7	Codice fiscale del soggetto	16	39 - 54	AN	
8	Cognome del soggetto	24	55 - 78	AN	
9	Nome del soggetto	20	79 - 98	AN	
10	Sesso del soggetto	1	99 - 99	AN	
11	Data di nascita del soggetto	8	100 - 107	NU	
12	Comune di nascita del soggetto	25	108 - 132	AN	
13	Provincia di nascita del soggetto	2	133 - 134	AN	
14	Progressivo record	6	135 - 140	NU	
15	Tipo valuta	1	141 - 141	AN	
16	Flag tipo record inviato errato	1	142 - 142	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag specie di contributo obbligatorio	1	143 - 143	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
18	Flag ammontare contributi obblig. annui	1	144 - 144	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag specie di contributo volontario	1	145 - 145	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag ammontare contributi volont.annui	1	146 - 146	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag codice fiscale del soggetto	1	147 - 147	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
22	Flag cognome del soggetto	1	148 - 148	NU	"0" = ok, "1" assente
23	Flag nome del soggetto	1	149 - 149	NU	"0" = ok, "1" assente
24	Flag sesso del soggetto	1	150 - 150	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
25	Flag data di nascita del soggetto	1	151 - 151	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
26	Flag luogo di nascita del soggetto	1	152 - 152	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
27	Flag provincia di nascita del soggetto	1	153 - 153	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
28	Flag progressivo record	1	154 - 154	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
29	Flag tipo di valuta	1	155 - 155	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
30	Filler	65	156 - 220	AN	

FILE ESITI RELATIVO AL
RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record esito	1	1 - 1	NU	Vale " 1 "
2	Tipo record inviato errato	1	2 - 2	NU	Vale " 9 "
3	Codice fiscale ente previdenz.	11	3 - 13	NU	
4	Denominazione ente previd.	60	14 - 73	AN	
5	Anno riferimento dei dati	4	74 - 77	NU	
6	Codice flusso	2	78 - 79	AN	
7	Progressivo invio	7	80 - 86	NU	
8	Data invio	8	87 - 94	NU	
9	Tipo fornitura	1	95 - 95	AN	
10	Totale records inviati	9	96 - 104	NU	
11	Tot.somme obblig. in Lire	15	105 - 119	NU	
12	Tot.somme obblig. in Euro	15	120 - 134	NU	
13	Tot. somme volont. in Lire	15	135 - 149	NU	
14	Tot. somme volont. in Euro	15	150 - 164	NU	
15	Flag tipo record	1	165 - 165	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
16	Flag codice fiscale ente prev.	1	166 - 166	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
17	Flag denominazione ente prev.	1	167 - 167	NU	"0" = ok, "1" assente
18	Flag anno riferimento dati	1	168 - 168	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
19	Flag codice flusso	1	169 - 169	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
20	Flag progressivo invio	1	170 - 170	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
21	Flag data invio	1	171 - 171	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
22	Flag tipo fornitura	1	172 - 172	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
23	Flag records totali inviati	1	173 - 173	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
24	Flag somme obbligat. In Lire	1	174 - 174	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
25	Flag somme obbligat. In Euro	1	175 - 175		"0" = ok, "1" assente o errato
26	Flag somme volontarie in Lire	1	176 - 176	NU	"0" = ok, "1" assente o errato
27	Flag somme volontarie in Euro	1	177 - 177		"0" = ok, "1" assente o errato
28	Filler	43	178 - 220	AN	

FILE ESITI
RECORD DI CODA

N.	CAMPO	LUNG.	POSIZIONE	TIPO	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 - 1	NU	Vale " 9 "
2	Denominazione ente mittente	30	2 - 31	AN	Vale " Ministero delle Finanze "
3	Tipo file	3	32 - 34	AN	Vale " ESI "
4	Tipo flusso	10	35 - 44	AN	Vale "ART78PREVI"
5	Codice flusso	2	45 - 46	AN	Vale " CP "
6	Progressivo invio	7	47 - 53	NU	Nel formato " AAAANNN "
7	Data invio	8	54 - 61	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
8	Codice fiscale ente previdenz.	11	62 - 72	NU	Codice fiscale dell' ente previdenziale
9	Denominazione ente previden.	60	73 - 132	AN	Denominazione dell' ente previdenziale
10	Data di produzione del file esiti	8	133 - 140	NU	Nel formato " GGMMAAAA "
11	Anno di riferimento dei dati	4	141 - 144	NU	Nel formato " AAAA "
12	Totale records restituiti	6	145 - 150	NU	Numero totale dei records restituiti
13	Tipo fornitura	1	151 - 151	AN	Contiene "O" se si tratta di **fornitura** ordinaria
					Contiene "R" se si tratta di **rifornitura** di dati
14	Filler	69	152 - 220	AN	

00A1687

DECRETO 31 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Gorgonzola.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRATE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Gorgonzola ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 18 gennaio 2000, dalle ore 8 alle ore 14, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Gorgonzola in data 18 gennaio 2000, dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 gennaio 2000

Il direttore regionale reggente: IOVENE

00A1482

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 25.723.122.200 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 3 marzo 1995 relativo al mutuo complessivo di L. 35.583.000.000 di cui L. 3.551.200.000 a carico del Ministero del tesoro e L. 32.031.800.000 a carico del Ministero del bilancio, accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994 dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376, dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro, Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato per la parte di competenza dell'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica, di complessive L. 25.723.122.209 di cui L. 25.468.437.831 quale capitale residuo e L. 254.684.378 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 25.723.122.200 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 25.723.122.200.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 - C.A.B. 14241.4 - presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1668

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 68.962.281.400 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 29 settembre 1994 relativo al mutuo di L. 84.785.000.000 accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994, dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376, dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 68.962.281.407 di cui L. 68.279.486.542 quale capitale residuo e L. 682.794.865 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 68.962.281.400 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 68.962.281.400.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 - C.A.B. 14241.4 - presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1669

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 17.395.362.460 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 23 novembre 1994 relativo al mutuo complessivo di L. 21.356.000.000 accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994, dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376, dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 17.395.362.469 di cui L. 17.223.131.158 quale capitale residuo e L. 172.231.311 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 17.395.362.460 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 17.395.362.460.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 - C.A.B. 14241.4 - presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1670

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 105.324.368.230 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 16 gennaio 1993 relativo al mutuo di L. 155.040.000.000 accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994, dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376, dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999, con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 105.324.368.239 di cui L. 104.281.552.712 quale capitale residuo e L. 1.042.815.527 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 105.324.368.230 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 105.324.368.230.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 - C.A.B. 14241.4 - presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1671

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 23.886.355.060 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 15 giugno 1994 relativo al mutuo di L. 32.838.000.000 accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994, dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto ,di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376, dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 23.886.355.068 di cui L. 23.649.856.503 quale capitale residuo e L. 236.498.565 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 23.886.355.060 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 23.886.355.060.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 C.A.B. 14241.4 - presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1672

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 41.742.215.250 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 16 novembre 1993 relativo al mutuo di L. 61.339.000.000 accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994 dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376 dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 41.742.215.255 di cui L. 41.328.925.996 quale capitale residuo e L. 413.289.259 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 41.742.215.250 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 41.742.215.250.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 - C.A.B. 14241.4 - presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1673

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 5.337.292.640 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 16 novembre 1993 relativo al mutuo di L. 7.843.000.000 accordato alla regione Toscana da un pool di banche con capofila il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto di fusione, repertorio n. 101822 del 30 novembre 1994 dal quale si rileva che il Monte dei Paschi di Siena e il Monte Paschi fondiario e opere pubbliche S.p.a., si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Visto l'atto di costituzione, repertorio n. 102609, raccolta n. 30376 dal quale risulta costituita la società per azioni con la denominazione «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 16 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 5.337.292.641 di cui L. 5.284.448.160 quale capitale residuo e L. 52.844.481 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 5.337.292.640 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dell'importo di L. 5.337.292.640.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - A.B.I. 1030.6 - C.A.B. 14241.4, presso la filiale di Siena della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1674

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 27.901.698.630 a favore del Banco Ambrosiano Veneto, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recante modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 30 settembre 1994 relativo al mutuo di L. 44.534.000.000 accordato alla regione Friuli-Venezia Giulia da un pool di banche con capofila il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura del 2%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 23 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 27.901.698.638 di cui L. 27.354.606.508 quale capitale residuo e L. 547.092.130 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di lire 27.901.698.630 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., dell'importo di L. 27.901.698.630.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento al Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - A.B.I. 03001 - C.A.B. 02200 presso la filiale di Trieste della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1675

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 77.508.806.320 a favore della Mediovenezie Banca, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recanti modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 28 giugno 1993 relativo al mutuo di L. 135.879.000.000 accordato alla regione Veneto da un pool di banche con capofila il Credito fondiario delle Venezie S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Visto l'atto pubblico, repertorio n. 80036 del 5 dicembre 1994, dal quale si rileva la fusione per incorporazione della Federalcasse Banca S.p.a. e del Mediocredito delle Venezie S.p.a. nel Credito fondiario delle Venezie S.p.a. che ha contestualmente modificato la propria ragione sociale in «Mediovenezie Banca S.p.a.»;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 2 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 77.508.806.329 di cui L. 76.741.242.405 quale capitale residuo, L. 767.412.424 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta e L. 151.500 quali spese di conteggio;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 77.508.806.320 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della Mediovenezie Banca S.p.a., dell'importo di L. 77.508.806.320.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento alla Mediovenezie Banca S.p.a. - A.B.I. 10639 - C.A.B. 11700 sul conto n. 10639/225 presso la filiale di Verona della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1676

DECRETO 15 dicembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 119.598.588.750 a favore del Banco di Sicilia, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, con il quale, ai sensi del citato decreto-legge, sono state individuate le istituzioni creditizie con le quali le regioni e province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1989 e 1991 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 14 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993) e 16 settembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993), recanti modifiche ed integrazioni al sopracitato decreto del 3 marzo 1993;

Visto il contratto stipulato in data 28 aprile 1994 relativo al mutuo di L. 190.292.000.000 accordato alla regione Sicilia da un pool di banche con capofila il Banco di Sicilia S.p.a. per le finalità di cui sopra;

Considerato che il contratto sopracitato prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;

Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico dello Stato;

Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;

Vista la nota della regione del 2 novembre 1999, trasmessa dalla Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera del 26 novembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L. 119.598.588.757 di cui L. 118.414.444.314 quale capitale residuo e L. 1.184.144.443 a titolo di compenso calcolata sulla base della percentuale suddetta;

Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1° gennaio 2000, della somma di L. 119.598.588.750 arrotondata, da imputare al capitolo 9590;

Autorizza

a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore del Banco di Sicilia S.p.a., dell'importo di L. 119.598.588.750.

Per il suddetto importo sarà emesso un apposito mandato estinguibile mediante accreditamento al Banco di Sicilia S.p.a. - A.B.I. 01020 - C.A.B. 04782, presso la filiale di Palermo della Banca d'Italia.

Roma, 15 dicembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A1677

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Taranto mia», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Taranto mia», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Raffaele Quaranta in data 15 dicembre 1992, repertorio n. 17932, registro imprese n. 11919, camera di commercio di Taranto, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Taranto, 25 gennaio 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A1483

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 gennaio 2000.

Autorizzazione all'organismo Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l., al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 27 ottobre 1999, protocollo n. 757836, con la quale l'organismo Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l., con sede in via C. Cattaneo, 20 - 47900 Rimini, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A1484

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1999.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza da parte dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, e dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, in Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE, che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, reante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. l, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 91/685/CEE recante modifica della direttiva n. 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1998 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi obbligatoria degli animali;

Vista la decisione della Commissione del 28 luglio 1999, n. 99/584/CE, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale, cap. 5941 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1999.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necesario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino e di antigene per la vaccinazione antipestosa.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1999 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono di seguito specificati.

Art. 4.

È incaricato della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 580.000 dosi.

Detto quantitativo verrà ottenuto producendo 270.000 dosi di vaccino, il cui prezzo di cessione è fissato in L. 350 oltre IVA per dose e trasformando 310.000 dosi di antigene virale, già acquistato dal Ministero della sanità nel 1998, che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli. Il prezzo di trasformazione dell'antigene è fissato in L. 145 per dose oltre IVA.

Art. 5.

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere, in tempi brevi, vaccino contro la peste suina classica, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 344.000 dosi, che dovrà essere pronto alla data indicata nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 205 per dose oltre IVA.

Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede a Brescia e incaricato della conservazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per bovini e suini, nonché dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso.

Art. 7.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore del vaccino antipestoso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità, e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il direttore generale: MARABELLI

00A1756

DECRETO 22 dicembre 1999.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza da parte dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1998 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi obbligatoria degli animali;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale, capitolo 5941 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1999.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della sanità costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1999 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono di seguito specificati.

Art. 4.

È incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, per il numero di dosi di seguito riportato:

60.000 dosi bovine;

115.200 dosi ovine;

72.000 dosi caprine/equine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 190 per dose bovina oltre IVA e di L. 95 per dose ovina, caprina ed equina, oltre IVA.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, produttore del vaccino anticarbonchioso di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità, e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 6.

Il prezzo di cessione del prodotto immunizzante di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il direttore generale: MARABELLI

00A1757

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 febbraio 2000, n. **900039.**

Legge n. 488/1992. Modalità di recupero di quote di contributo cofinanziate ma non rendicontate alla Comunità europea.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria

Come segnalato nelle circolari di questo Ministero n. 38522 del 15 dicembre 1995 e n. 234363 del 20 novembre 1997, la legge n. 488/1992 costituisce la normativa nazionale utilizzata per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione europea previste dal quadro comunitario di sostegno nonché nei documenti unici di programmazione.

Grazie a tali risorse finanziarie è stato possibile agevolare ai sensi della stessa legge iniziative in misura ben superiore a quelle agevolabili con i soli fondi nazionali.

D'altra parte, come precisato nelle norme già emanate, ciò comporta il rigoroso rispetto dei termini che l'Unione europea ha imposto per confermare l'utilizzo dei fondi comunitari.

Per queste ragioni nei decreti di concessione provvisoria sono stati fissati termini per il completamento dei programmi di investimento che risultano compatibili con quelli per l'erogazione a saldo dei contributi così come fissati per le diverse misure di aiuto.

La mancata tempestiva ultimazione dei programmi di investimento, ha precluso in alcuni casi la possibilità di rendicontare alla Commissione Unione europea le relative spese ai fini dell'utilizzo dei fondi FESR.

Le iniziative interessate sono, pertanto, tutte quelle individuate come cofinanziabili nei decreti di concessione provvisoria e che non hanno rendicontato gli investimenti di programma entro i termini fissati nello stesso decreto provvisorio.

Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che, con riferimento alle predette iniziative, questo Ministero, allo scopo di rideterminare le agevolazioni concesse in via provvisoria al netto dei fondi strutturali non più disponibili, procede al puntuale riscontro dell'entità globale dei contributi non riconoscibili ed alla relativa ripartizione degli stessi tra tutte le predette iniziative cofinanziabili, assumendo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi concessi provvisoriamente per ciascuna iniziativa, senza tener conto dell'eventuale negativa incidenza del cambio lira-euro.

L'agevolabilità di dette iniziative rimane confermata, ove null'altro osti, limitatamente alle rispettive risorse nazionali a suo tempo stanziate.

Il direttore generale
per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
SAPPINO

00A1528

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988 ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1994, per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze rispettivamente di Cavaliere e di Ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Mario Macioce.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989, pag. 28, 3ª colonna, rigo n. 55 (elenco cavalieri del Ministero della difesa) e nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1996, pag. 24, 1ª colonna, rigo n. 20 (elenco ufficiali del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1992, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo 1ª cl. Giuseppe Manuele.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 24, 2ª colonna, rigo n. 30 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985 ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1991, per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze rispettivamente di Cavaliere e di Ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Giulio Cesare Marino.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 1986, pag. 24, 1ª colonna, rigo n. 72 (elenco cavalieri del Ministero della difesa) e nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, pag. 31, 1ª colonna, ultimo rigo (elenco ufficiali del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1982 ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1987, per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze rispettivamente di Cavaliere e di Ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Antonio Marinotti.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1983, pag. 24, 3ª colonna, rigo n. 30 (elenco cavalieri del Ministero della difesa) e nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989, pag. 21, 2ª colonna, rigo n. 10 (elenco ufficiali del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1977, il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1980 ed il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984 per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze rispettivamente di Ufficiale, di Commendatore e di Grande Ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Placido Alberto Maselli.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 3 marzo 1978, pag. 3, 3ª colonna, rigo n. 36 (elenco ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981, pag. 8, 3ª colonna, rigo n. 34 (elenco commendatori della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, pag. 11, 3ª colonna, rigo n. 3 (elenco grandi ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Alessandro Mavilia.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1993, pag. 28, 3ª colonna, rigo n. 11 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo 1ª cl. Nicola Palermo.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1996, pag. 29, 1ª colonna, rigo n. 11 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Giacomo Perotto.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, pag. 35, 2ª colonna, rigo n. 27 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1983, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Vincenzo Romano.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 19 settembre 1985, pag. 21, 4ª colonna, rigo n. 48 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984 ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1992, per la parte relativa ai conferimenti delle onorificenze rispettivamente di Cavaliere e di Ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Luigi Ridolfi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, pag. 24, 3ª colonna, rigo n. 12 (elenco Cavalieri del Ministero della difesa) e nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 22, 4ª colonna, rigo n. 10 (elenco ufficiali del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1994, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo 1ª cl. Giancarlo Rosellini.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1995, pag. 22, 4ª colonna, rigo n. 31 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1978, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Antonio Sordi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1979, pag. 20, 1ª colonna, rigo n. 42 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1985, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Damiano Sottile.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986, pag. 29, 2ª colonna, rigo n. 35 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al m.llo 1ª cl. Luigi Sperti.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991, pag. 30, 4ª colonna, rigo n. 61 (elenco cavalieri del Ministero della Difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1990, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al col. Luigi Tarasca.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991, pag. 30, 1ª colonna, rigo n. 1 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1983, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Mario Tommasini.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1984, pag. 11, 4ª colonna, rigo n. 67 (elenco cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1999 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Rocco Viglietta.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, pag. 24, 4ª colonna, ultimo rigo (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

00A1581

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 2000 è stato conferito al sig. Quaglia Costantino, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

00A1488

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 febbraio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9778
Yen giapponese	106,46
Dracma greca	333,18
Corona danese	7,4449
Corona svedese	8,4940
Sterlina	0,61590
Corona norvegese	8,0685
Corona ceca	35,642
Lira cipriota	0,57580
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,85
Zloty polacco	4,0618
Tallero sloveno	201,1648
Franco svizzero	1,6061
Dollaro canadese	1,4259
Dollaro australiano	1,5597
Dollaro neozelandese	2,0111
Rand sudafricano	6,2354

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1883

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. - Data: 15 gennaio 1999. - Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Avellino. - Intestazione: Gambino Maria Teresa, nata ad Avellino il 22 novembre 1965. - Titoli del debito pubblico: 1. - Capitale: 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

00A1688

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avaxim»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 428 del 18 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5972

Specialità medicinale AVAXIM:

sospensione 0,5 ml sir. precaricata, A.I.C. n. 033247014/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c. - 3, Place Antonin Perrin - B.P. 7052 - 69348 Lyon Cedex 07-FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0157/001/W004.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica specifica relativa al rapporto antigene/proteina nella «semina» del virus dell'epatite A:

14.60 più o meno 4.86.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 463 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5973

Specialità medicinale XARATOR:

«10» 10 compresse 10 mg, A.I.C. n. 033005012/M;

«40» 30 compresse 40 mg, A.I.C. n. 033005063/M;

«10» 30 compresse 10 mg, A.I.C. n. 033005024/M;

«20» 10 compresse 20 mg, A.I.C. n. 033005036/M;

«20» 30 compresse 20 mg, A.I.C. n. 033005048/M;

«40» 10 compresse 40 mg, A.I.C. n. 033005051/M.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a. - Via C. Colombo, 1 - Lainate.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0109/001-003/W009.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta nuova confezione (Spagna):

10, 30 e 500 cpr da 10 mg - 10 e 30 cpr da 20 mg - 10, 30 e 500 cpr da 40 mg.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1583

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 462 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5974

Specialità medicinale NORDITROPIN:

1 fiala liof 4 U.I. (4 mg) +1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 027686031/N;

flac. liof. 12 U.I. (1,3 mg) + f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 027686017/N;

«Penset» 12 U.I. (4 mg), A.I.C. n. 027686043/N;

«Penset» 24 U.I. (8 mg), A.I.C. n. 027686056/N.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk a/s - Novo Alle' - Bagsvaerd - DK.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/H/0001/001-004/W022.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica delle metodiche analitiche sul prodotto finito.

Modifica delle metodiche analitiche sul prodotto finito secondo PH. Eur.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilita dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1584

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imukin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 464 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5975

Specialità medicinale IMUKIN:

6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 028138016/N.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Via Pellicceria, 10 - Firenze.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/H/0033/000/W003.

Oggetto provvedimento di modifica: variazione dello standard internazionale.

«Imukin» contiene 2×10 exp 6 IU (0,1 mg) di interferone gamma-1b umano ricombinante per flacone.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1585

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Helixate».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 453 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5976

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W008.

Oggetto provvedimento di modifica: procedure di controllo.

Nuova procedura analitica di controllo per determinare il livello di albumina nel fattore VIII ricombinante. Il metodo è stato modificato da una immunodiffusione radiale a una immunoprecipitazione utilizzando la nefelometria a infrarossi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 455 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5977

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W011.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di produzione.

Sostituzione dell'insulina bovina come componente del mezzo di coltura cellulare con insulina derivata da un processo di produzione basato sulla tecnologia ricombinante.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 454 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5978

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W009.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Revisione del processo di liofilizzazione con l'inclusione di: 1) uno step per cristalizzare in modo appropriato l'eccipiente glicina; 2) una fase di essicazione primaria ottimizzato per il dosaggio da 1000 U.I.; 3) una diminuzione della durata dell'essiccazione secondaria.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 443 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5979

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W001.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Revisione del processo di liofilizzazione con l'inclusione di: 1) uno step per cristallizzare in modo appropriato l'eccipiente glicina; 2) una fase di essicazione primaria ottimizzata per il dosaggio da 250 U.I.; 3) una diminuzione della durata dell'essiccazione secondaria.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 447 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5980

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, AI.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W002.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Revisione del processo di liofilizzazione con l'inclusione di: 1) uno step per cristallizzare in modo appropriato l'eccipiente glicina; 2) una fase di essicazione primaria ottimizzata per il dosaggio da 500 U.I.; 3) una diminuzione della durata dell'essiccazione secondaria.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 448 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5981

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W003.

Oggetto provvedimento di modifica: nuovo dispositivo.

Aggiunta di nuovo produttore (Abbott) del dispositivo medico usato per la somministrazione di «Helixate».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 449 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5982

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W004.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di fabbricazione.

Caratterizzazione di cellule e relativi anticorpi (Working Cell Bank per l'anticorpo monoclonale C7F7).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 450 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5983

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W005.

Oggetto provvedimento di modifica: metodo di produzione.

Aggiornamento dei documenti tecnici di registrazione della parte II.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 451 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5984

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W006.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di fabbricazione.

Uso di un mezzo di coltura premiscelato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 452 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5985

Specialità medicinale HELIXATE:

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set, A.I.C. n. 032998054/N;

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set, A.I.C. n. 032998015/N;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set, A.I.C. n. 032998039/N.

Titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen (Germania).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0087/001-003/W007.

Oggetto provvedimento di modifica: processo di fabbricazione.

L'aumento della capacità di microfiltrazione per la rimozione delle cellule e della capacità di ultrafiltrazione per concentrare le cellule libere.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 00A1586 a 00A1595

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaqta».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 469 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5988

Specialità medicinale VAQTA:

adulti 1 siringa 1 ml 50 U, A.I.C. n. 033317013/M;

bambini 1 siringa 0,5 ml 25 U, A.I.C. n. 033317025/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Msd, 8 - Rue Jonas Salk - Lyon Cedex 07 - FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0100/000/W002.

Oggetto provvedimento di modifica: incremento dei processi di inattivazione e di assorbimento dell'allume.

Modifica del processo produttivo al fine di ottenere un incremento dei processi di inattivazione e di assorbimento dell'allume.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 470 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5989

Specialità medicinale VAQTA:

adulti 1 siringa 1 ml 50 U, A.I.C. n. 033317013/M;

bambini 1 siringa 0,5 ml 25 U, A.I.C. n. 033317025/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Msd, 8 - Rue Jonas Salk - Lyon Cedex 07 - FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0100/000/W004.

Oggetto provvedimento di modifica: cambio del processo produttivo nella fase relativa alla precipitazione del PEG.

Modifiche del processo di produzione nella fase relativa alla precipitazione del glicole polietilenico (PEG): precipitazione del PEG in singole provette per centrifuga a temperatura pari a +5 più o meno 3C; miscelazione del precipitato per non meno di 10 minuti prima di iniziare il passaggio successivo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1596-00A1597

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Recombivax Hb».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C/II n. 466 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5991

Specialità medicinale RECOMBIVAX HB:

1 siringa 10 mcg, A.I.C. n. 026710044/M;

flacone 40 mcg, A.I.C. n. 026710057/M;

flacone 1 ml/10 mcg, A.I.C. n. 026710018/M;

1 siringa 5 mcg, A.I.C. n. 026710032/M;

flacone 0,5 ml/5 mcg, A.I.C. n. 026710020/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Msd S.n.c., 3 - Place Antonin Perrin - B.P. 7052 - 69348 Lyon Cedex 07 - FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/0023/001-005/W006.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiornamento della parte II.

A seguito del parere favorevole del CPMP del 13-14 dicembre 1994 la specialità medicinale «Recombivax Hb» è stata registrata con procedura di concertazione n. 23 nella presentazione in flacone. Successivamente sono state registrate le siringhe con procedura di mutuo riconoscimento (giugno 1995). A seguito del parere del CPMP la parte II è stata rielaborata in accordo con il formato Biotech previsto per le domande nell'UE. Tale aggiornamento si configura come una variazione di tipo II. Come conseguenza di tale aggiornamento, relativamente alla composizione in eccipienti, vengono eliminati la formaldeide ed il potassio tiocianato mentre viene ora indicato il borato di sodio tra gli eccipienti. Viene altresì indicato che il ceppo di Saccharomyces cerevisiae è il 2150-2-3 e che l'idrossido di alluminio viene espresso come Al+3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 467 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5990

Specialità medicinale RECOMBIVAX HB:

flacone 1 ml/10 mcg, A.I.C. n. 026710018/M;

1 siringa 5 mcg, A.I.C. n. 026710032/M;

flacone 0,5 ml/5 mcg, A.I.C. n. 026710020/M;

flacone 40 mcg, A.I.C. n. 026710057/M;

1 siringa 10 mcg, A.I.C. n. 026710044/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Msd S.n.c., 3 - Place Antonin Perrin - B.P. 7052 - 69348 Lyon Cedex 07 - FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/0023/001-005/W007.

Oggetto provvedimento di modifica: nuovo impianto di fermentazione e aumento delle quantità prodotte.

Si chiede di eseguire il processo di fermentazione del vaccino anti-epatite B (ricombinante) presso un nuovo edificio (Building 60) della Merck con sede in West Point, PA 19486 USA. Ciò comporterà un aumento delle quantità prodotte in quanto la capacità dei fermentatori è superiore.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C./U.A.C./II n. 468 del 26 novembre 1999 - F. 800/U.A.C./5992

Specialità medicinale RECOMBIVAX HB:

1 siringa 10 mcg, A.I.C. n. 026710044/M;

1 siringa 5 mcg, A.I.C. n. 026710032/M;

flacone 40 mcg, A.I.C. n. 026710057/M;

flacone 0,5 ml/5 mcg, A.I.C. n. 026710020/M;

flacone 1 ml/10 mcg, A.I.C. n. 026710018/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Msd S.n.c., 3 - Place Antonin Perrin - B.P. 7052 - 69348 Lyon Cedex 07 - FR.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/0023/001-005/W008.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica secondaria della produzione n. 15.

Estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi del substrato cellulare a base di lievito utilizzato come intermedio per la produzione, tramite fermentazione, della specialità medicinale «Recombivax Hb».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 00A1598 a 00A1600

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Estinzione della fondazione «Armando Fratini, provveditorato agli studi», in Pesaro

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1999, vistato dall'ufficio centrale del bilancio del Ministero della pubblica istruzione il 19 novembre 1999 al n. 604, viene dichiarata estinta la fondazione «Armando Fratini, provveditorato agli studi», con sede in Pesaro-Urbino.

00A1487

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni al decreto 12 ottobre 1987, concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Favara.

Con decreto interministeriale n. 1030 in data 10 gennaio 2000, è rettificato il precedente decreto n. 343 del 12 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1988, nel senso che il Poligono di T.S.N. di Favara (Agrigento), sdemanializzato con il decreto suddetto, è contraddistinto con la particella 48 del foglio di mappa 135 alla partita 16822 della superficie di mq 3.470, anzichè con le particelle 48 e 50 dello stesso foglio per una superficie di mq 4.450.

00A1486

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Pizzo nuova», in Pizzo

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 gennaio 2000 i poteri conferiti al dott. Antonino Daffinà, Commissario governativo della società cooperativa «Parva Domus», con sede in Pizzo (Catanzaro), sono stati prorogati per i quattro mesi successivi alla data del decreto medesimo.

00A1485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIFLOR - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi», in Milano.

Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIFLOR - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della tecnologia applicata e dei servizi» che avrà luogo a Milano dal 18 febbraio 2000 al 20 febbraio 2000.

00A1758

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1997

ATTIVO

1	**CASSA**		L.	531.825.577
2	**DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA**		L.	162.445.399.600.946
	a) fruttifere	L. 155.634.607.036.681		
	b) infruttifere	L. 6.810.792.564.265		
3	**CREDITI VERSO TESORO**		L.	19.178.360.402.889
	a) per somme a disposizione della Banca d'Italia	L. 13.244.735.864.544		
	b) per interessi su disponibilità fruttifere	L. 5.933.624.538.345		
4	**CREDITI VERSO CLIENTELA**		L.	171.085.464.284.418
	a) per finanziamenti a: Enti locali	L. 88.591.371.061.596		
	Regioni	L. 28.941.333.300.196		
	Stato	L. 17.780.834.005.803		
	Enti pubblici	L. 12.232.849.283.725		
	ex Aziende autonome	L. 1.396.296.565.168		
	Privati	L. 18.138.755.076.827		
	b) altri crediti	L. 4.004.024.991.103		
5	**CREDITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE AUTONOMA**		L.	1.037.105.990.651
6	**CREDITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE SEPARATA**		L.	1.180.854.854.111
7	**TITOLI**		L.	6.488.725.320.488
8	**PARTECIPAZIONI**		L.	10.958.333.000
9	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE**		L.	63.212.409.682
10	**ALTRE ATTIVITÀ**		L.	1.250.808.206.126
11	**RATEI ATTIVI**		L.	232.234.286.906
	TOTALE DELL'ATTIVO		L.	362.973.655.514.794

PASSIVO

1	**RACCOLTA POSTALE**		L.	**271.654.061.659.855**
	a) Risparmio Postale	L. 239.210.481.659.855		
	b) Ente Poste Italiane - servizio cc/cc postali	L. 32.443.580.000.000		
2	**RACCOLTA DIRETTA**		L.	**2.437.810.563.480**
3	**DEBITI VERSO BANCA D'ITALIA E IST. DI CREDITO**		L.	**18.909.978.662.190**
	a) verso Banca d'Italia: per pagamenti effettuati	L. 8.063.282.800.046		
	per ordinativi di pagamento inestinti	L. 10.406.957.520.617		
	b) verso Ist. di Credito per finanziamenti in valuta	L. 439.738.341.527		
4	**DEBITI VERSO ENTE POSTE ITALIANE**		L.	**2.173.924.117.319**
	a) per spese di raccolta	L. 725.409.889.219		
	b) spese in contenzioso	L. 40.000.000.000		
	c) per interessi sul servizio dei cc/cc postali	L. 1.408.514.228.100		
5	**DEBITI VERSO CLIENTELA**		L.	**32.808.216.825.793**
	a) per somme da erogare	L. 31.902.727.283.267		
	b) altri debiti	L. 905.489.542.526		
6	**DEBITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE AUTONOMA**		L.	**81.035.459.816**
7	**DEBITI PER ATTIVITÀ A RENDICONTAZIONE SEPARATA**		L.	**778.484.271**
8	**DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI**		L.	**12.280.441.000.000**
	a) Obbligazioni	L. 12.280.441.000.000		
	b) Cartelle	L. 0		
	c) Titoli scaduti da rimborsare	L. 0		
9	**ALTRE PASSIVITÀ**		L.	**939.280.003.421**
10	**RATEI PASSIVI**		L.	**47.688.021.001**
11	**FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA**		L.	**8.472.470.817.445**
	a) imposte su buoni postali fruttiferi	L. 6.105.055.797.713		
	b) progressione rendimenti buoni postali fruttiferi	L. 2.367.415.019.732		
12	**FONDO DI DOTAZIONE**		L.	**6.486.587.088.217**
13	**FONDO DI RISERVA**		L.	**6.569.665.042.073**
14	**UTILE DI ESERCIZIO**		L.	**111.717.769.913**
	TOTALE DEL PASSIVO		L.	**362.973.655.514.794**

GESTIONE AUTONOMA EX "AGENSUD"

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1997

ATTIVO

1	**DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA**		L.	15.151.360
2	**CREDITI VERSO TESORO**		L.	22.988.509.861
	a) per anticipazione L.	0		
	b) per interessi su anticipazioni L.	22.988.509.861		
3	**CREDITI VERSO CLIENTELA**		L.	44.734.257.603
4	**CREDITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**		L.	81.035.459.816
5	**PERDITA D'ESERCIZIO**		L.	0
	TOTALE DELL'ATTIVO		L.	148.773.378.640

PASSIVO

1	**FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE**	L.	104.023.969.677
2	**DEBITI VERSO TESORO**	L.	44.734.257.603
3	**DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	L.	0
4	**ALTRE PASSIVITÀ**	L.	15.151.360
	TOTALE DEL PASSIVO	L.	148.773.378.640

SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Situazione al 31 dicembre 1997

ATTIVO

1	**DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN TESORERIA** L.		25.794.279.581.116
2	**CREDITI VERSO CLIENTELA** L.		4.326.269.459.905
	a) per finanziamenti a: Enti locali L.	601.355.928.759	
	Stato L.	2.365.000.000.000	
	I.A.C.P. L.	1.342.292.400.474	
	b) altri crediti L.	17.621.130.672	
3	**TITOLI** L.		9.394.620.700
4	**ALTRE ATTIVITÀ** L.		64.595
5	**RATEI ATTIVI** L.		386.252.360
	TOTALE DELL'ATTIVO L.		30.130.329.978.676

PASSIVO

1	**FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE** L.		27.995.378.574.754
	a) Ministero dei Lavori Pubblici L.	26.923.144.248.003	
	b) Ministero del Tesoro L.	1.072.234.326.751	
2	**DEBITI VERSO CLIENTELA** L.		503.639.565.497
	a) per somme da erogare L.	487.707.533.057	
	b) altri debiti L.	15.932.032.440	
3	**DEBITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI** L.		1.037.105.990.651
4	**ALTRE PASSIVITÀ** L.		5.000.700.320
5	**FONDO DI RISERVA** L.		210.740.081.768
6	**FONDO DISPONIBILE** L.		351.186.107.125
7	**UTILE DI ESERCIZIO** L.		27.278.958.561
	TOTALE DEL PASSIVO L.		30.130.329.978.676

00A1689

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998

ATTIVO

1 CASSA			L.	
2 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA			L.	181.743.851.053.256
a) fruttifere	L.	181.743.851.053.256		
b) infruttifere	L.			
3 CREDITI VERSO TESORO			L.	9.480.347.531.390
a) per somme a disposizione della Banca d'Italia	L.	2.887.387.079.745		
b) per interessi su disponibilità fruttifere	L.	6.592.960.451.645		
4 CREDITI VERSO CLIENTELA			L.	167.700.054.314.035
a) per finanziamenti a: Enti locali	L.	93.235.318.666.402		
Regioni	L.	28.672.846.548.826		
Stato	L.	16.825.296.320.147		
Enti Pubblici	L.	11.775.781.608.187		
ex Az. Autonome	L.	1.312.265.088.081		
Privati	L.	12.462.746.314.192		
b) altri crediti	L.	3.415.799.768.200		
5 CREDITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE AUTONOMA			L.	920.623.391.970
6 CREDITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE SEPARATA			L.	1.170.382.082.272
7 TITOLI			L.	3.296.851.529.787
8 PARTECIPAZIONI			L.	13.502.318.618
9 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE			L.	61.797.594.964
10 ALTRE ATTIVITA'			L.	1.267.348.833.866
11 RATEI ATTIVI			L.	119.952.442.075
TOTALE DELL'ATTIVO			L.	365.774.711.092.233

PASSIVO

1 **RACCOLTA POSTALE**			L.	**294.177.838.595.265**
a) Risparmio Postale	L.	262.875.943.595.265		
b) Poste Italiane - servizio cc/cc postali	L.	31.301.895.000.000		
2 **RACCOLTA DIRETTA**			L.	**1.988.737.124.770**
3 **DEBITI VERSO BANCA D'ITALIA E IST. DI CREDITO**			L.	**5.404.857.856.905**
a) verso Banca d'Italia: per pagamenti effettuati	L.	5.328.901.790.707		
per ordinativi di pagamento inestinti	L.	25.565.506.776		
b) verso Ist. Di credito: per finanziamenti in valuta	L.	390.559.422		
per F.svil.sociale Consiglio d'Europa	L.	50.000.000.000		
4 **DEBITI VERSO POSTE ITALIANE**			L.	**1.422.697.135.387**
a) per spese di raccolta	L.	90.433.236.287		
b) per spese in contenzioso	L.	40.000.000.000		
c) per interessi sul servizio dei cc/cc postali	L.	1.292.263.899.100		
5 **DEBITI VERSO CLIENTELA**			L.	**33.778.124.135.191**
a) per somme da erogare	L.	32.928.025.938.562		
b) altri debiti	L.	850.098.196.629		
6 **DEBITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE AUTONOMA**			L.	**131.909.064.922**
7 **DEBITI PER ATTIVITA' A RENDICONTAZIONE SEPARATA**			L.	**3.244.757.845**
8 **DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI**			L.	**145.538.000.000**
9 **ALTRE PASSIVITA'**			L.	**3.003.412.644.679**
10 **RATEI PASSIVI**			L.	**3.219.391.875**
11 **FONDO A DESTINAZIONE SPECIFICA**			L.	**12.317.748.886.511**
a) imposte su buoni postali fruttiferi	L.	7.299.474.640.213		
b) progressione rendimenti buoni postali fruttiferi	L.	5.018.274.246.298		
12 **FONDO DI DOTAZIONE**			L.	**6.542.445.973.173**
13 **FONDO DI RISERVA**			L.	**6.728.648.354.029**
14 **UTILE DI ESERCIZIO**			L.	**126.289.171.681**
TOTALE DEL PASSIVO			L.	**365.774.711.092.233**

GESTIONE AUTONOMA EX "AGENSUD"

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998

ATTIVO

1 DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA			L.	4.051.994.907
2 CREDITI VERSO IL TESORO			L.	1.847.409.995
a) per anticipazione	L.			
b) per interessi su anticipazioni	L.	1.847.409.995		
3 CREDITI VERSO CLIENTELA			L.	45.689.641.831
CREDITI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI			L.	131.909.064.922
4 PERDITA DI ESERCIZIO			L.	58.920.108
TOTALE DELL'ATTIVO			L.	183.557.031.763

PASSIVO

1 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	L.	134.594.212.919
2 DEBITI VERSO TESORO	L.	45.689.641.831
3 ALTRE PASSIVITA'	L.	3.273.177.013
TOTALE DEL PASSIVO	L.	183.557.031.763

SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998

ATTIVO

1 **DISPONIBILITA' LIQUIDE IN TESORERIA**			L.	25.288.878.148.421
2 **CREDITI VERSO CLIENTELA**			L.	4.293.457.617.760
a) per finanziamenti a: Enti locali	L.	604.182.534.625		
Stato	L.	2.365.000.000.000		
I.A.C.P.	L.	1.270.272.051.888		
b) altri crediti	L.	54.003.031.247		
3 **TITOLI**			L.	7.287.140.200
4 **ALTRE ATTIVITA'**			L.	41.408.735
5 **RATEI ATTIVI**			L.	299.304.000
TOTALE DELL'ATTIVO			L.	29.589.963.619.116

PASSIVO

1 **FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE**			L.	27.529.232.719.033
a) Ministero dei Lavori Pubblici	L.	26.457.686.626.182		
b) Ministero del Tesoro	L.	1.071.546.092.851		
2 **DEBITI VERSO CLIENTELA**			L.	502.386.778.479
a) per somme da erogare	L.	493.524.357.849		
b) altri debiti	L.	8.862.420.630		
3 **DEBITO VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**			L.	920.623.391.970
4 **ALTRE PASSIVITA'**			L.	1.237.903.355
5 **FONDO DI RISERVA**			L.	221.859.832.699
6 **FONDO DISPONIBILE**			L.	389.520.796.164
7 **UTILE DI ESERCIZIO**			L.	25.102.197.416
TOTALE DEL PASSIVO			L.	29.589.963.619.116

00A1690

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pescatori Venezia Giulia - Società cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 41 del 14 gennaio 2000 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Pescatori Venezia Giulia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 3 ottobre 1962 per rogito notaio dott. Guido Poillucci di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Roma n. 30.

00A1489

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pollo cooperativa Prealpi - Società cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 43 del 14 gennaio 2000 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Pollo cooperativa Prealpi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caneva di Sacile, costituita il 19 ottobre 1972 per rogito notaio dott. Ferruccio Sartori di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Gabriella Da Ros, con studio in Fiume Veneto, piazza Marconi n. 8.

00A1490

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.S.A. - Cooperativa servizi autoriparatori - Società cooperativa a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 42 del 14 gennaio 2000 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «C.S.A. - Cooperativa servizi autoriparatori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 7 aprile 1995 per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo n. 6.

00A1491

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035